

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

TRIBUNALE DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

1) dott.ssa	Raffaella	Vacca	Presidente est.
2) dott.	Giulio	Corsini	Giudice
3) dott.	Riccardo	Trombetta	Giudice

A scioglimento della riserva che precede;

esaminati gli atti;

sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n.9114/18 R.G., vertente

TRA

, nato in il , rappresentato e difeso

dall'avv. Daniele Papa per mandato in atti

RICORRENTE

E

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo

RESISTENTE

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.



PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

Con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c. ; nato a Depner (Ucraina) il , ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del , notificato il , provvedimento con il quale è stata rigettata la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 2 D.Lgs. n. 251/07, senza che contestualmente sia stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione allo stesso ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate (ivi compresa la forma di protezione residuale contemplata dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98). In particolare, il ricorrente ha dedotto, nel merito, l'erroneità della decisione di diniego adottata dalla C.T., sostenendo che la stessa non avrebbe considerato adeguatamente le sue dichiarazioni e in particolare le ragioni del suo espatrio e comunque i rischi che egli correrebbe in caso di rimpatrio in Ucraina.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo si è costituita in giudizio trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 35-bis, comma 8, D.Lgs. n. 25/08 (come modificato dal D.L. n. 13/17, conv. in L. n. 46/17) e richiamando le ragioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.

Va, in generale, osservato che, sì come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost." (cfr. Cass. civ., ord. n. 16362/16), di tal che la fondatezza delle domande avanzate dal ricorrente va esaminata mediante la verifica della sussistenza dei presupposti contemplati dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento delle suddette forma di protezione individuale.

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate da [redacted] integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di rifugiato (oggetto della domanda spiegata dal ricorrente in via principale) con riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente (Ucraina).

Al riguardo va osservato che il ricorrente - asseritamente originario della città di Dnipro o Dnipro (ex Dnipropetrovsk), situata nella regione centrale dell'Ucraina, ha affermato, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo, in data [redacted] e successiva integrazione in data [redacted] (audizione condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale):

- di confermare i propri dati anagrafici dichiarati nella domanda di asilo;
- di non essere in possesso di un valido documento di identità, avendolo smarrito prima dell'arrivo in Italia a mezzo di imbarcazione;
- di professare la religione Bahai, a cui si è avvicinato nel 2012, differentemente dalla sua famiglia che si professa atea;
- di aver conseguito un diploma di laurea all'accademia metallurgica nel 1996 e di aver svolto un corso per la guida di imbarcazioni a vela a marzo 2014 della durata complessiva di tre settimane;
- di essere in buoni rapporti con la sua famiglia, composta dai genitori divorziati, un fratello residente in Russia ed una sorella residente in Ucraina insieme alla madre;
- di essere divorziato e avere un figlio, con il quale è in contatto e che vive con la madre a Dnipro;
- di aver lavorato come imprenditore privato dal 1994 al 2014;
- di non aver assolto l'obbligo del servizio di leva, ma di avere, in sostituzione, frequentato un corso di preparazione militare, presso l'Accademia metallurgica ove lo stesso svolgeva gli studi, conseguendo il titolo di tenente di riserva;
- di essere a conoscenza del fatto che, a seguito dello scoppio della guerra nella regione di Dombass, il governo ucraino richiamava alle armi soggetti rientranti nella sua stessa fascia di età;
- di aver lasciato la città di Dnipro, decidendo di espatriare, nel novembre 2014, in quanto nel luglio dello stesso anno avrebbe ricevuto la cartolina-precetto per la chiamata al servizio militare di leva obbligatorio;

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long tail, located at the bottom right of the page.

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

- di essersi spostato nei mesi di luglio e agosto 2014 nella città di Istanbul (Turchia) e successivamente a Cesme per lavorare, in affiancamento al capitano di una imbarcazione, svolgendo attività di trasporto turisti nella regione della Crimea;
- di aver ricevuto dei controlli da parte della polizia di frontiera durante il primo trasferimento in Crimea, nell'agosto 2014, ma di aver successivamente ottenuto indietro il passaporto senza ulteriori conseguenze e, a seguito di questo episodio, di aver rafforzato il proprio convincimento in ordine alla necessità di espatriare per evitare il servizio militare;
- di essere rientrato a Dnipro, nell'ottobre 2014, una volta terminata la stagione turistica, ma di aver ricevuto, dallo stesso capitano presso cui aveva lavorato, una nuova proposta di lavoro in Turchia, da lui accettata a seguito della ricezione di una seconda cartolina-precetto per il servizio di leva obbligatoria, decidendo, quindi, di partire nuovamente per la Turchia nel novembre 2014;
- di aver ricevuto diverse cartoline-precetto, la prima nel luglio 2014, presso la residenza del padre nella città di Ilarionovo, ove anche lui risultava residente (benché, in realtà, dimorasse a Dnipro) e delle quali il padre lo ha informato telefonicamente, leggendone integralmente il contenuto, ma di non ricordare con esattezza il giorno e l'ora nelle quali si sarebbe dovuto presentare per la visita medica e la successiva riqualificazione;
- di non conoscere nello specifico le sanzioni previste dalla legge ucraina per la violazione dell'obbligo di presentazione al servizio di leva, ma di essere a conoscenza della previsione di una responsabilità penale;
- di essere fuggito dal suo Paese per evitare di combattere, perché contrario alla guerra e all'uccisione di uomini contro altri uomini nonché di preferire la reclusione alla partecipazione ad un conflitto armato;
- di non poter tornare nel suo paese perché correrebbe il pericolo di dover partire per la guerra o di subire una pena detentiva.

Orbene, sebbene debba riconoscersi che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore (poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla), chi intenda chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, located at the bottom right of the page.

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26278/05). Nel caso in esame, gli elementi qualificati della domanda di protezione (internazionale ed umanitaria) avanzata dal ricorrente possono riassumersi nella appartenenza dello stesso al gruppo sociale dei renitenti alla leva, con la conseguente esposizione alle sanzioni penali previste dall'ordinamento ucraino.

La *Commissione* ha rigettato le richieste del richiedente asilo argomentando che: *"[...] considerato il carattere privato e personale della vicenda e la non riconducibilità della stessa alla definizione di rifugiato, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951; considerato che in base alle circostanze personali non risulta sussistere un rischio reale di grave danno ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 14, D. Lgs. 251/2007; considerato che in particolare al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett c), D. Lgs. 251/2007, cioè per situazioni di violenza indiscriminata in relazione a situazioni di conflitto anche interno è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano cumulativamente riferibili all'attuale situazione della zona di provenienza del richiedente, la città di Dnepr ubicata a sud di Kiev; considerato che la situazione di conflitto interno in Ucraina non è esteso a tutto il territorio, ma riguarda le regioni della Crimea, di Donetsk e Lubask; visti gli atti in possesso di questa Commissione dai quali risulta che il Tribunale di Lecce, con propria sentenza del 28.10.2015, depositata in cancelleria il 26.01.2016, ha dichiarato colpevole il richiedente del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. – 12 comma 3, lett. A) B) e D), 3 bis e 3 ter, lettera b) del D.Lgs 286/1998 per aver effettuato in concorso con i trasporto illegale nel territorio italiano dello Stato di almeno ventiquattro cittadini extracomunitari, imbarcandoli su un natante, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 180.000, 00 di multa;; considerato infine che non sono stati individuati eventuali gravi motivi di carattere umanitario tali da trasmettere gli atti al Questore per le determinazioni di cui all'art. 32 comma 3, del D. Lgs. 25/2008 (...) portando ad escludere il riconoscimento della residuale forma di protezione umanitaria [...]."*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il racconto del ricorrente (la cui audizione si è svolta nel rispetto delle vigenti procedure e delle garanzie previste, connotandosi come ampiamente esaustiva ed idonea a consentire al richiedente una piena estrinsecazione della propria vicenda personale, ivi compresa la possibilità di fornire chiarimenti e spiegazioni), sia attendibile. A ciò si aggiunga che la circostanza che il ricorrente abbia ricevuto la cartolina di richiamo alle armi non risulta contestata dalla *Commissione territoriale*.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale, applicabile al caso di specie, è costituito dalla direttiva 2011/95/UE, che ha sostituito la Direttiva 2004/83/CE e sul piano interno dal D.Lgs. 251/2007, come modificato dal D. Lgs. 18/2014, attuativo della Direttiva 2011/95/UE.

Appare di preliminare importanza rilevare che la condanna riportata da _____, con sentenza del Tribunale di Lecce n. _____, non può essere annoverata tra le cause di esclusione dello *status* di rifugiato tassativamente previste dall'art. 10 del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Volendo, poi, richiamare i presupposti normativi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, si osserva che, a norma dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, si può chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato esclusivamente quando nel Paese di origine sono state sofferte persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche espresse. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 251 del 2007 è qualificato come "rifugiato" il cittadino straniero "il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10";

Ai sensi dell'art 8 del D.Lgs n. 251 del 2007 "a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da



PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. 2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni." L'art. 5 del suddetto decreto, poi, individua quali possibili agenti responsabili della persecuzione o del danno grave, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale: "a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

Orbene, rileva il Collegio che casi analoghi a quello in esame sono già stati risolti positivamente da diversi giudici di merito (*Tribunale di Palermo, 14.02.2018, Tribunale di Perugia 26.05.2017, Tribunale di Torino 26.07.2017*) seguendo un percorso argomentativo condivisibile.

A tal fine, è necessario fare qualche considerazione preliminare in ordine al rapporto tra la protezione internazionale e il servizio militare.

In base alle vigenti norme di diritto internazionale, gli Stati hanno diritto di autodifesa e di richiedere ai cittadini di prestare servizio militare.

La renitenza alla leva e la diserzione, dunque, non sono di per sé rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

Va, nondimeno, considerato che, a norma dell'art. 7, lett e), D.Lgs. 251/2007 (che riprende l'articolo 9, par. II, lett. e, della Direttiva 2004/83/CE), gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato possono configurarsi come *“azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2”*. In tale contesto, appare rilevante osservare che ad oggi, secondo le vigenti norme di diritto internazionale, nella definizione di crimini di guerra vengono fatti rientrare anche quelli commessi all'interno di conflitti interni e non esclusivamente concernenti condotte poste in essere nell'ambito di conflitti armati internazionali.

Orbene, viste le linee guida dell'UNHCR riguardanti la *“Domanda di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'articolo 1 A della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati”*, risulta necessario verificare se il richiedente possa essere esposto al rischio di partecipare, con costrizione, alla commissione di crimini di guerra. Alla luce delle indicazioni esposte dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2015, causa *Shepherd*, C-472/13, rientrano nella categoria di soggetti a rischio, non solo gli appartenenti al personale militare, ma anche tutti coloro che potrebbero svolgere ruoli di sostegno, logistici o tecnici, partecipando, quindi, indirettamente alla commissione di un crimine di guerra. Non risulta, peraltro, necessario un ufficiale e preventivo accertamento della commissione di crimini di guerra nel conflitto in cui il richiedente asilo rifiuta di prestare servizio militare, essendo sufficiente un giudizio di ragionevole plausibilità.

Ciò posto, in relazione al contesto di riferimento della vicenda in esame, preme evidenziare che diverse sono le fonti attestanti la commissione di crimini di guerra nel conflitto ucraino, sia da parte dello Stato ucraino che delle forze armate separatiste della Repubblica popolare del Donetsk. In tal senso si rinvia sia a notizie di stampa (<http://www.limesonline.com/ucraina-donbas-avdiivka-guerra-notizie-oggi/96887>; http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/01/31/ucrainasicombatteindonbass7morti_80c64af2-8f98-4d05-a2df-20ccf392a474.html; <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html>), che a numerosi ed ufficiali *Country of Origin Information* - COI - (<https://www.ecoi.net/en/document/2002209.html>; <https://www.ecoi.net/en/document/2002619.html>) nonché a numerosi rapporti ufficiali, che su più livelli evidenziano il compimento di torture e trattamenti inumani e degradanti all'interno del conflitto in corso nella regione del Donbass (<https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/ukraine/report-ukraine/>;

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/UKRAINE_III.pdf; <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/ukraine>).

Dal complesso di fonti consultate (si veda in particolare United Kingdom: Home Office, *Country Information and Guidance - Ukraine: Military service*, October 2018, Version 5.0) risulta che, con una prima manovra del 2014 ed una successiva del 15 gennaio 2015, il Ministero della difesa ucraino ha reintrodotta il servizio militare obbligatorio, innalzando i limiti di età fino a 27 anni e ampliando la sfera dei riservisti fino ad un'età massima di 65 anni.

Al fine di incrementare il personale militare qualificato dell'esercito, inoltre, il governo ha decretato sei diverse ondate di mobilitazione, richiamando al servizio di leva anche i riservisti o coloro i quali erano dotati di particolari qualifiche militari (come l'attuale ricorrente con il grado di tenente di riserva) o avevano già svolto servizio militare in precedenza, prevedendo per quest'ultimi la possibile assegnazione di ruoli di supporto tecnico o informatico. Più specificatamente, gli artt. 17 e 18 della Legge ucraina sul servizio militare indicano le categorie di soggetti esonerati dalla leva obbligatoria, riportando tra questi: dipendenti di autorità statali e locali; imprese; istituzioni e organizzazioni chiuse durante il periodo di mobilitazione; soggetti riconosciuti come inabili per condizioni di salute, con obbligo di certificazione medica soggetta a rinnovo semestrale; individui con tre o più figli minori o con bambini con gravi disabilità a carico; tutori o genitori adottivi di orfani o bambini abbandonati; persone con coniuge e genitori in gravi condizioni di salute; parlamentari; studenti e personale docente.

L'art. 408 del codice penale ucraino, inoltre, prevede per la diserzione una pena detentiva che va da 2 a 5 anni di reclusione; la renitenza è sanzionata anche dall'art. 409 del codice penale ucraino con una pena detentiva da 1 a 5 anni, ma nel caso di condotte commesse in regime di legge marziale o nel corso di una battaglia le pene sono notevolmente aumentate.

In tale contesto, preme evidenziare che autorevoli fonti (tra cui un rapporto UNHCR del settembre 2015 "*International Protection Considerations related to development in Ukraine-update III*") riportano un numero sempre crescente di procedimenti a carico di soggetti renitenti di leva.

Va, inoltre, menzionato che, secondo le linee guida n. 10 dell'UNHCR, per l'esame delle domande fondate sul servizio militare, il riconoscimento dello *status* di rifugiato può fondarsi sull'obiezione di coscienza, definendo quest'ultima come segue: "*L'obiezione di coscienza al servizio militare comporta un'obiezione a tale servizio che "deriva da principi e motivi di coscienza, tra cui convinzioni profonde derivanti da motivi religiosi, morali, etici, umanitari o da altri motivi simili". Tale obiezione non si limita agli obiettori di coscienza assoluti [pacifisti], ossia coloro che si oppongono a qualsiasi uso della forza armata o alla partecipazione a qualsiasi guerra. L'obiezione di coscienza comprende anche coloro che*

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

credono che "l'uso della forza sia giustificato in alcuni casi, ma non in altri, e che pertanto in questi altri casi sia necessario fare obiezione" [obiezione parziale o selettiva al servizio militare]. L'obiezione di coscienza può svilupparsi nel corso del tempo e pertanto persone che hanno partecipato volontariamente al servizio militare possono a un certo punto presentare domanda di protezione sulla base di un'obiezione di coscienza, assoluta o parziale". Lo stesso documento specifica successivamente che: "Nel loro complesso tali obiezioni riguardano l'obbligo a partecipare ad attività del conflitto che il o la richiedente considera in contrasto con le regole fondamentali della condotta umana". In tal senso, giova rammentare che il richiedente, durante l'audizione presso la Commissione territoriale di Palermo, svoltasi in data _____, ha affermato di rifiutare il servizio militare perché contrario alla guerra e all'uccisione di uomini, preferendo sottoporsi all'eventuale pena detentiva.

L'art. 2 della Legge ucraina sul servizio militare, inoltre, riconosce l'obiezione di coscienza e il servizio militare alternativo esclusivamente per motivi religiosi e soltanto per i membri di organizzazioni religiose riconosciute dallo Stato. Una precisa elencazione di quest'ultime è riportata nella decisione del Consiglio dei Ministri ucraino n. 2066, del 10 novembre 1999, la quale considera in via esclusiva le seguenti religioni, quali confessioni riconosciute e registrate: "a) Adventist-Reformists; b) Seventh Day Adventists; c) Evangelical Christians; d) Evangelical Christians – Baptists; e) "The Penitents" or Slavic Church of the Holy Ghost; f) Jehovah's Witnesses; g) Charismatic Christian Churches (and churches assimilated to them according to registered statutes); h) Union of Christians of the Evangelical Faith – Pentecostals (and churches assimilated to them according to registered statutes); i) Christians of Evangelical Faith; j) Society for Krishna Consciousness".

Da tale elencazione, dunque, rimane esclusa la religione che il richiedente ha dichiarato di professare (la religione Bahai), essendogli, quindi, preclusa a priori la possibilità di vedersi riconosciuta l'obiezione di coscienza.

Ed allora, dalla constatazione che:

- il ricorrente rientra anagraficamente nella categoria dei riservisti;
- non appartiene a nessuna delle categorie escluse dal servizio di leva, nè ad una delle confessioni religiose riconosciute per cui è prevista l'obiezione di coscienza;
- sussiste una ragionevole possibilità che lo stesso, in caso di rimpatrio in Ucraina, possa essere impiegato nel conflitto armato in corso nella regione del Donbass, con conseguente elevato rischio di vedersi coinvolto, anche indirettamente, nel compimento di atti definibili come crimini di guerra;
- il rifiuto a prestare servizio militare rappresenterebbe l'unico mezzo, nelle mani del ricorrente, per evitare la partecipazione a tale conflitto e un tale atto potrebbe essere



PDF Eraser Free



R.G. n. /2018

punito, a norma dell'art. 409 del codice penale ucraino, con una pena detentiva da 1 a 5 anni;

non può che derivare che, in base all'art 7, comma secondo, lett e) del D. Lgs 251/2007 (art. 9, paragrafo 2, lettera e) della Direttiva 2004/83), la menzionata sanzione penale costituisca atto di persecuzione (e ciò a prescindere dalla considerazione che la durata della pena non sia in sé sproporzionata).

L'appartenenza dell'attuale ricorrente al gruppo sociale dei renitenti alla leva (sulla possibilità di considerare i renitenti di leva come gruppo sociale cfr. i punti da 56 a 58 delle Linee guida UNHCR n. 10 in materia di protezione internazionale) dunque, costituisce il fondamento della persecuzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello *status* di rifugiato ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 251/07.

Non vanno, in conclusione, esaminate le ulteriori domande formulate dal ricorrente in via subordinata, stante l'accoglimento della domanda formulata in via principale.

Avuto riguardo al profilo argomentativo della decisione, alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

1) in accoglimento della domanda spiegata in via principale, riconosce a
lo *status* di rifugiato, ai sensi e per gli effetti di cui 7 e 8, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 251/07;

2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 25 febbraio 2019.

Il Presidente est.

Raffaella Vacca

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della tirocinante d.ssa Simona Rizza.

Depositato in Cancelleria
05 MAR. 2019
FUNZIONE CIVILE 1 ^a 2 ^a 3 ^a
IL CANCELLIERE
D.ssa Mascato Marcella